



**Provincia
di Milano**

Direzione Centrale Risorse Ambientali
Rifiuti e Bonifiche

Disposizione Dirigenziale

Disposizione n.341/2008 del 08/10/2008 Prot. n.175029/2006 del 08/08/2006
Raccolta Generale n.18180/2008 del 08/10/2008 Fasc.2000.12.9 / 2006 / 10033

Oggetto: Approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione della discarica nel Comune di Desio, via Agnesi, nonché autorizzazione all'esercizio delle relative operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti inerti, di stoccaggio (D15, R13) di rifiuti non pericolosi nonché di rifiuti sovvalli non pericolosi, ed infine di trattamento (D14, R3, R4) a favore dell'impresa Farina Ezio S.r.l., con sede legale nel Comune di Desio, via S. Bernardo n. 10. Art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., e art. 10 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.

IL DIRETTORE CENTRALE RISORSE AMBIENTALI SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visto il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare gli artt. 19 e 107;

Viste la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, la L.R. 3 aprile 2001, n. 6 e la L.R. 16 dicembre 2003, n. 26;

Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;

Visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/CE - discariche di rifiuti);

Visto il Decreto 13 marzo 2003 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio recante "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";

Visto il Decreto 3 agosto 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio recante "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";

Richiamato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai

documenti approvato con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 23352/1184/91 del 18.11.1997 e n. 1934/1184/91 del 29.01.1998, e s.i.;

Visti gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia di Milano e gli artt. 32 e 33 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 234488/2002.3.14/2001/6836 in data 20.12.2006 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

Richiamate le DD.G.R.:

- 8 novembre 1994 n. 59037 avente per oggetto: "Attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione alla installazione ed alla gestione delle discariche di rifiuti inerti in attuazione dell'art. 14 della legge 8.6.1990 n. 142";
- 19 novembre 2004 n. 19461 avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

Precisato che la Giunta Provinciale, nella seduta del 7.11.1995, ha convenuto con la proposta 9.10.1995 degli Uffici stesa su atti 30111/2424/80, circa la procedura di rilascio dell'autorizzazione alla gestione delle discariche di rifiuti inerti;

Ricordato che l'impresa Farina Ezio S.r.l., con sede legale nel Comune di Desio, via San Bernardo n. 10, ha avanzato istanza, corredata di documentazione e di progetto, pervenuta presso gli uffici amministrativi l'8.09.2006 con prot. gen. n. 175029 dell'8.08.2006, volta ad ottenere "l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di una discarica di rifiuti inerti nell'esistente cava di materiale lapideo di Desio (MI), via Agnesi nonché all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in discarica specialmente allestita (D1) ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 36/03 e D.Lgs. 152/06";

Atteso che a seguito dell'istanza summenzionata è stata convocata dall'Amministrazione provinciale con nota 27.09.2006 Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i., per il giorno 30.10.2006 ed è stata richiesta contestualmente integrazione documentale all'impresa in oggetto;

Precisato che nella Conferenza di Servizi del 30.10.2006, come da verbale agli atti, sono stati espressi i pareri di seguito riportati:

Provincia di Milano: "si sospende il procedimento amministrativo in attesa della trasmissione del Decreto VIA da parte della Regione Lombardia";

ARPA Dipartimento di Monza: assente;

Comune di Desio: "esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto oggetto della presente";

ASLMI3: assente;

Impresa: ha esibito in sede di conferenza documentazione integrativa;

Parere della Conferenza: "Si provvederà a convocare la conferenza istruttoria non appena pervenuto il Decreto VIA da parte della Regione Lombardia;

Rilevato che in allegato alle note provinciali 3.11.2006 è stata trasmessa copia del verbale della suddetta conferenza all'A.S.L.MI3 ed all'A.R.P.A.;

Vista la Disposizione dirigenziale n. 481 del 19.11.2007, Racc. gen. n. 22993/2007, con cui la Direzione Centrale Turismo e Agricoltura della Provincia di Milano, ha rilasciato all'impresa in



oggetto l'autorizzazione paesaggistica e la trasformazione temporanea del suolo boscato;

Preso atto delle note del 5.12.2006, pervenuta il 6.12.2006 con prot. gen. n. 253895, del 16.03.2007, pervenuta il 19.03.2007 con prot. gen. n. 67938, del 3.04.2008, pervenuta il 7.04.2008 con prot. gen. n. 84654;

Rilevato che la Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Struttura Valutazioni di Impatto Ambientale, ha concluso positivamente il procedimento amministrativo con l'emissione del Decreto n. 3753 del 16.04.2008, avente per oggetto la "pronuncia di compatibilità ambientale" sull'intervento in oggetto inviata alla Provincia di Milano in allegato alla nota 17.04.2008, pervenuta il 28.04.2008 con prot. gen. n. 103103;

Richiamata la nota provinciale 16.05.2008, prot. gen. n. 119502, con cui veniva ricordata la necessità del parere da parte dell'A.R.P.A. e dell'A.S.L.MI3 ai fini della conclusione del procedimento in corso segnalando che per esigenze istruttorie tali Autorità avrebbero potuto richiedere la convocazione di un'ulteriore conferenza;

Atteso che con nota 23.05.2008, pervenuta il 26.05.2008 con prot. gen. n. 126890, l'A.R.P.A. ha espresso parere favorevole formulando due condizioni in capo all'impresa una volta messa in esercizio l'attività;

Preso atto del parere favorevole all'istanza espresso dall'A.S.L.MI3 nella nota 13.06.2008, pervenuta il 19.06.2008 con prot. gen. n. 148680;

Vista la nota provinciale 1.09.2008, prot. gen. n. 199535, con cui gli Uffici tecnici hanno richiesto ulteriori chiarimenti all'impresa in oggetto;

Preso atto della nota 3.09.2008, pervenuta il 5.09.2008 con prot. gen. n. 203553, con cui l'impresa ha dato seguito alla nota 1.09.2008 appena riportata;

Atteso che con nota 18.09.2008, pervenuta in pari data con prot. gen. n. 213296, l'impresa ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa;

Considerata l'intera documentazione esibita dall'impresa in allegato all'istanza in oggetto ed alle successive note summenzionate;

Vista la relazione provinciale redatta in data 22.09.2008 dal tecnico R. Caravelli e vistata dal Responsabile del Servizio Tecnico Rifiuti p.i. L. Marzola, che si unisce a formare parte integrante del presente atto quale Allegato A;

Preso atto che le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate nonché i quantitativi ed i tipi di rifiuti trattati sono riportati nel citato Allegato A e nelle relative planimetrie ad esso allegate nonché in quelle riportate nell'Allegato stesso;

Evidenziato che le due condizioni formulate dall'A.R.P.A. nella citata nota del 23.05.2008 sono state prese in considerazione nell'Allegato A;

Evidenziato ancora che viene unita a formare parte integrante del presente atto quale Allegato B il summenzionato decreto regionale di compatibilità ambientale;

Ritenuto pertanto di concedere ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla



costruzione della discarica nel Comune di Desio, via Agnesi, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle relative operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti inerti, di stoccaggio (D15/R13) di rifiuti non pericolosi nonché di rifiuti sovvalli non pericolosi, ed infine di trattamento (D14, R3, R4) a favore dell'impresa Farina Enzo S.r.l., con sede legale nel Comune di Desio, via San Bernardo n. 10, così come richiesto dall'impresa medesima con la sopra citata istanza pervenuta l'8.09.2008, sulla base della summenzionata documentazione inviata dalla stessa, del parere favorevole condizionato sopra riportato dell'A.R.P.A. Dipartimento di Monza, del parere favorevole espresso dall'A.S.L.Milano3 nella summenzionata nota 13.06.2008, inoltre del parere favorevole del Comune di Desio espresso nella conferenza di servizi del 30.10.2006, e sulla base infine della relazione tecnica provinciale del 22.09.2008, che costituisce parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A, e del decreto regionale di compatibilità ambientale sopra riportato, che si unisce come parte integrante al presente atto quale Allegato B;

Precisato che l'area totale dell'autorizzazione interessa una superficie pari a 95.000 mq e che il relativo piano di gestione approvato prevede che il riempimento della discarica, avente una capacità totale autorizzata di 900.000 mc, sia da effettuarsi in un unico settore;

Ritenuto di determinare ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 l'ammontare totale delle due garanzie finanziarie che l'impresa deve prestare a favore della Provincia di Milano in Euro 3.628.382,96(=tremilioniseicentoventoottomilatrecentoottantadue/96), così come di seguito specificato:

- per l'operazione di smaltimento (D1) in discarica di 900.000 mc di rifiuti inerti l'ammontare è pari ad Euro 2.700.000 (garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura);
- per l'operazione di stoccaggio (D15/R13) di 300 mc di rifiuti non pericolosi e di 20 mc di rifiuti sovvalli non pericolosi l'ammontare è pari ad Euro 56.518,40;
- per l'operazione di trattamento (D14, R3, R4) di 135.000 t/anno l'ammontare è pari ad Euro 111.864,56;
- per tutte le operazioni relative alla post-gestione comprensive anche il ripristino ambientale l'ammontare è pari ad Euro 760.000 per una superficie pari a 95.000 mq;

Ritenuto di determinare l'importo in Euro 600,00 per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002, importo che dovrà essere versato dall'impresa in oggetto sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 1997;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

DISPONE

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati e sulla base della relazione tecnica provinciale del 22.09.2008, che costituisce parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A, e del decreto regionale di compatibilità ambientale sopra riportato, che si unisce come parte integrante al presente atto quale Allegato B:

a) di concedere ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.Lgs. 13 gennaio 2008, n. 36 l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla costruzione della discarica nel Comune di Desio, via Agnesi, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle relative operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti inerti, di stoccaggio (D15/R13) di rifiuti non



pericolosi nonché di rifiuti sovvalli non pericolosi, ed infine di trattamento (D14, R3, R4) a favore dell'impresa Farina Enzo S.r.l., con sede legale nel Comune di Desio, via San Bernardo n. 10, così come richiesto dall'impresa medesima con la sopra citata istanza pervenuta l'8.09.2008;

b) di approvare ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 36/2003 i piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, presentati dall'impresa Farina Ezio S.r.l. e a cui fa riferimento l'Allegato A;

alle condizioni e con le prescrizioni indicate in premessa, nonché nell'Allegato A e nell'Allegato B, ed infine alle sotto indicate prescrizioni:

1. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i., l'autorizzazione ha durata pari a dieci anni dalla data di approvazione della stessa e pertanto avrà scadenza il 7.10.2018; la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa;

2. qualora dovesse venir meno la disponibilità dell'area, l'impresa dovrà esibire nuova documentazione circa la rinnovata disponibilità dell'area per tutto il rimanente periodo della durata dell'autorizzazione, pena la decadenza automatica dell'autorizzazione stessa;

3. il presente provvedimento decade automaticamente qualora l'impresa autorizzata non inizi i lavori del progetto autorizzato con il presente atto entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento stesso e non completi la realizzazione della discarica o sue parti funzionali entro tre anni dalla medesima data pena la decadenza automatica dell'autorizzazione stessa;

4. la discarica deve essere costruita conformemente al progetto approvato e prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento l'impresa in oggetto deve trasmettere alla Provincia, al Comune, all'A.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti la comunicazione di ultimazione dei lavori;

5. contestualmente alla comunicazione di fine lavori l'impresa deve prestare la richiesta di attestazione di corrispondenza, di nulla osta all'esercizio ed entrambe le garanzie finanziarie relative alla gestione operativa ed alla gestione post-operativa, come sopra specificata, in forza del combinato disposto dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2003 e dell'art. 5 dell'Allegato A della delibera regionale in materia di fidejussioni sopra riportata;

6. successivamente alla suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 36/2003 la Provincia di Milano verifica che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima; l'esito dell'ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione;

7. ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 36/2003 l'esito positivo dell'ispezione costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio; tale esito sarà dichiarato dalla Provincia di Milano nell'attestazione di corrispondenza e nulla osta all'esercizio delle operazioni di smaltimento;

8. una volta ottenuto da parte della Provincia di Milano l'attestazione di corrispondenza con il nulla osta contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria l'impresa potrà procedere all'esercizio delle operazioni autorizzate;

9. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o



dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

10. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che l'impresa ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;

11. in fase di costruzione della discarica nonché di esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e che non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, sono esaminate dalla Provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune, l'ASL e l'A.R.P.A. competenti per territorio;

12. in forza dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i., le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;

13. sono fatte salve le disposizioni e le direttive vigenti nonché le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, per quanto non previsto dal presente atto, quali ad esempio in materia edilizio-urbanistica;

14. l'ammontare totale delle due garanzie finanziarie che l'impresa deve prestare in forza della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 a favore della Provincia di Milano è determinato in Euro 2.868.382,96 per la gestione operativa ed in Euro 760.000 per la gestione post-operativa, come sopra specificato;

15. ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 36/03 la discarica è considerata definitivamente chiusa solo dopo che la Provincia ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. l), del medesimo decreto e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura; l'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione; anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente;

16. in base all'art. 14, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 36/03 la garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa, come sopra specificata, sarà trattenuta per tutto il tempo necessario alle operazioni di attivazione e di gestione, comprese tutte le procedure successive alla chiusura della discarica ed avrà validità per almeno due anni dalla data della comunicazione di chiusura di cui all'art. 12, comma 3, del medesimo decreto;

17. in base all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 36/03 la garanzia finanziaria relativa alla gestione post-operativa sarà trattenuta per tutto il tempo necessario alle operazioni di attivazione e gestione, comprese le attività di chiusura, di ripristino ambientale nonché di sorveglianza e controllo e avrà validità per almeno cinque anni dalla data di comunicazione di chiusura di cui all'art. 12, comma 3, del medesimo decreto;



18. il rilascio del presente provvedimento mediante notifica è subordinato al pagamento dell'importo di 600,00 Euro per oneri istruttori relativi al provvedimento medesimo sulla base dei criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002, che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;


19. l'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di notifica della stessa all'impresa interessata, subordinatamente al pagamento degli oneri di cui al punto 18;

20. la presente autorizzazione viene notificata all'impresa in oggetto e copia della stessa viene trasmessa al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. competenti per territorio.

Si dà atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

***Il Direttore Centrale Risorse Ambientali
Settore Rifiuti e Bonifiche
(Dott.ssa Cristina Melchiorri)***

IL VICE DIRETTORE CENTRALE
Risorse Ambientali
Dott. Francesco Puglisi



Allegato A.doc

Responsabile del procedimento: Dott.ssa R. Quitadamo
Pratica trattata da Dott.ssa C. Aversa

Milano, 8 ottobre 2008

La presente disposizione è stata
inserita nell'apposito registro.

Copia è stata trasmessa all'Archivio
per esposizione all'Albo, al Presidente,
all'Assessore, al Segretario Generale.



Ditta: **FARINA EZIO SRL.**

Sede legale: via San Bernardo 10, Desio (MI)

Sede operativa: via G. Agnesi, Desio (MI)

Discarica per rifiuti inerti

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

(rif. Tavole 101-121 del Lug. 2006; Tav. 403 del Lug. 2008; Tav. 501 e 507 sett. 2008)

- 1.1 La discarica di rifiuti inerti interessa un'area avente una superficie complessiva di circa 95.000 mq; l'area è censita nel catasto del Comune di Desio al Foglio 32, mappali 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 29, 30, 55, 106, 107, 108, 109 (rif. Tavv. 102, 103);
- 1.2 La suddetta area ha la seguente destinazione urbanistica (come si evince dal certificato comunale prot n° 46856 del 24 ottobre 2006):
- Mappali 3, 4, 5, 6, 7, 27, 29, 30, 55, 106, 108 del foglio 32 "Zona F, attrezzature pubbliche d'interesse generale contrassegnata da apposito simbolo (triangolo cerchiato: area soggetta a procedure di riqualificazione ambientale ed eventualmente disinquinamento) disciplinata dall'art. 26 N.T. del P.R.G..
 - Mappale 8 del foglio 32 per mq 1.150 circa "Zona E, agricola, disciplinata dall'art. 24 delle N.T.; la restante parte "Zona F, per attrezzature pubbliche d'interesse generale contrassegnata da apposito simbolo (triangolo cerchiato: Area soggetta a procedura di riqualificazione ambientale ed eventuale disinquinamento) disciplina nata dall'art. 26 delle N.T. del P.R.G..
 - Mappale 9 del foglio 32, per mq 4.600 circa "Zona E, agricola, disciplinata dall'art. 24 delle N.T. ; la restante parte "Zona F, per attrezzature pubbliche d'interesse generale contrassegnata da apposito simbolo (triangolo cerchiato: Area soggetta a procedura di riqualificazione ambientale ed eventuale disinquinamento) disciplina nata dall'art. 26 delle N.T. del P.R.G..
 - Mappale 10 del foglio 32 "Zona E, agricola, disciplinata dall'art. 24 delle N.T.
 - Mappale 11 del foglio 32 per mq 4.600 circa "Zona E, agricola, disciplinata dall'art. 24 delle N.T.; la restante parte "Zona F, per attrezzature pubbliche d'interesse generale contrassegnata da apposito simbolo (triangolo cerchiato: Area soggetta a procedura di riqualificazione ambientale ed eventuale disinquinamento) disciplina nata dall'art. 26 delle N.T. del P.R.G..
 - Mappale 26 del foglio 32 "zona a standard (verde pubblico e parcheggio) disciplinata dall'art. 26 delle N.T.
 - Mappale 107 del foglio 32 per mq 4.000 circa "Zona a standard (verde pubblico e parcheggio) disciplinata dall'art. 26 delle N.T.; la restante parte "Zona F, per attrezzature pubbliche d'interesse generale contrassegnata da apposito simbolo (triangolo cerchiato: Area soggetta a procedura di riqualificazione ambientale ed eventuale disinquinamento) disciplina nata dall'art. 26 delle N.T. del P.R.G..
 - Mappale 109 del foglio 32 per mq 6.500 circa "Zona a standard (verde pubblico e parcheggio) disciplinata dall'art. 26 delle N.T.; la restante parte "Zona F, per attrezzature pubbliche d'interesse generale contrassegnata da apposito simbolo (triangolo cerchiato: Area soggetta a procedura di riqualificazione ambientale ed eventuale disinquinamento) disciplina nata dall'art. 26 delle N.T. del P.R.G..
 - I suddetti mappali figurano evidenziati nella tavola del PRG (vincoli esistenti e di piano) quali "Ambito relativo al piano delle attività astrattive adottato dall'Amministrazione Prov.

Provincia di

di Milano” ai sensi dell’art. 7 L.R. 30 marzo 1982 n. 18 con modifiche ed integrazioni approvate con d.c.r. VI/554 del 9 aprile 1997.

- I suddetti mappali non sono soggetti ad alcuno dei vincoli di cui al D.lgs 490/99 e R.D. 3267/23 e non sono ricompresi nel limite di rispetto dei pozzi idropotabili di cui all’art. 6 del D.P.R. n° 236/1988.

1.3 La discarica interessa una ex area di cava di materiale lapideo, nota come “cava Farina”, la cui attività estrattiva è terminata alla fine degli anni ‘80;

1.4 L’ex area di cava (ved. Tav. 104) occupa una superficie di 68.000 mq circa e risulta suddivisa in 2 vasche (Nord e Sud) rispettivamente di 25.000 mq circa e 43.000 mq circa, con depressioni rispetto al piano campagna fino a 30 mt. nella sola zona sud;

1.5 Dal punto di vista dimensionale la discarica per rifiuti inerti sarà caratterizzata dai seguenti parametri:

	Area (mq)	Volume netto dei rifiuti conferiti (mc)	Tempo riempimento
Vasca Sud	52.000	688.920	4,6 anni
Vasca Nord	43.000	211.880	1,4 anni
Discarica	95.000	900.000	6-7 anni

1.6 Prima del conferimento dei rifiuti inerti nella discarica, è prevista una fase di allestimento che interesserà le 2 vasche, in particolare:

Vasca Nord:

1. decorticazione ed abbassamento del fondo fino a 15 mt. dal piano campagna;
2. sistemazione delle scarpate con regolarizzazione e consolidamento delle stesse;
3. preparazione del fondo per l’impermeabilizzazione con materiali di permeabilità non superiore a 10^{-5} cm/sec;
4. sistemazione della strada di accesso;

Dalle operazioni precedenti si stima possa risultare materiale a granulometria mista con buona permeabilità (circa 120.000 mc) utilizzabile per la sistemazione di entrambi gli invasi.

Vasca Sud

1. scarificazione e decorticazione del fondo per settori con asportazione di circa 2 mt. di materiale oltre la copertura vegetale;
2. sistemazione delle sponde Est ed Ovest e rafforzamento della sponda Nord, con operazioni di scavo per regolare le pendenze;
3. consolidamento del fondo mediante escavazione di una trincea drenante perimetrale in grado di convogliare l’umidità presente nell’argilla e quella proveniente dalle precipitazioni sullo strato di ghiaia permeabile situato sulla base dell’argilla;

Opere accessorie

1. realizzazione di una barriera a verde perimetrale autoctona per la schermatura degli impatti visivi e la mitigazione delle emissioni sonore e del sollevamento delle polveri; recinzione metallica perimetrale alta 1,8 mt. (rif. Tav. 116)
2. sistemazione delle 2 strade di accesso (vedi Tav. 114 e 115);
3. prefabbricati (5x9,1) ad uso servizi e uffici (rif. Tav. 112 e 117);
4. impianto per lavaggio ruote (rif. Tav. 117)
5. circuito di attesa per gli autocarri in arrivo e di pulizia ruote (rif. Tav 115 e 117)
6. pesa e ufficio pesa (rif. Tav. 117);

1.7 Il tipo di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti e il drenaggio perimetrale della discarica sono indicati nella nota tecnica del 3 settembre 2008 e Tavola 507 datata sett. 2008, in particolare:

Vasca sud

- Il fondo avrà spessore > 1 mt., conducibilità idraulica $< 1 \times 10^{-5}$ cm/sec;

- Le sponde, come indicato nelle tavole di progetto (tavole 109), andranno sistemate con materiale drenante e strati impermeabilizzanti per ogni strato di riempimento. La barriera di protezione sarà costituita da uno strato inferiore di terra argillosa con spessore di 50 cm e conducibilità idraulica $k_1 \leq c \times 10^{-4}$ cm/sec ($c \leq 2$), prelevata dal fondo delle 2 vasche e uno strato superiore di argilla con spessore di 50 cm e conducibilità idraulica $k_2 \leq c \times 10^{-6}$ cm/sec ($c \leq 4$);

Vasca nord

- Il fondo sarà costituito da uno strato inferiore di materiale coesivo in terra argillosa con spessore di 50 cm e conducibilità idraulica $k_1 \leq c \times 10^{-4}$ cm/sec ($c \leq 2$) e uno strato superiore di argilla con spessore di 50 cm e conducibilità idraulica $k_2 \leq c \times 10^{-6}$ cm/sec ($c \leq 4$);
 - Le sponde andranno profilate secondo quanto indicato nelle tavole 109. La barriera di protezione sarà costituita da uno strato inferiore di di 50 cm e conducibilità idraulica $k_1 \leq c \times 10^{-4}$ cm/sec ($c \leq 2$) e uno strato superiore di argilla con spessore di 50 cm e conducibilità idraulica $k_2 \leq c \times 10^{-6}$ cm/sec ($c \leq 4$);
- 1.8 Nella discarica sarà conferito anche il rifiuto con codice 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903) previo trattamento di triturazione (adeguamento volumetrico) con separazione delle frazioni estranee (ferro, legno, ecc.). L'impianto di triturazione-deferrizzazione del rifiuto con codice 170904 e i relativi stoccaggi dei rifiuti saranno posizionati su area impermeabilizzata nell'ambito della vasca Nord (rif. Tav. 403 del luglio 2008).
- 1.9 Il rifiuto con codice CER 170904 sarà sottoposto alle operazioni D15, D14, D1, R13, R3, R4, con i seguenti quantitativi:

CER	Operazione	Quantitativo massimo
170904	D1	
	D15/R13	300 mc
	D14/R3/R4	90.000 mc/anno – 300 mc/die 135.000 ton/anno – 450 tonn/die

- 1.10 I rifiuti sovralli non pericolosi (ad esempio ferro con codice CER 191202 e legno con codice CER 191207) saranno sottoposti alle operazioni di R13/D15 per un quantitativo massimo di 20 mc (2 cassoni da 10 mc).
- 1.11 La capacità della discarica espressa in termini di volume utile di conferimento dei rifiuti inerti è di 900.000 mc; si prevede di deporre circa 500 mc di rifiuti inerti al giorno, determinando così l'esaurimento del volume disponibile in circa 1.800 giorni di attività (6-7 anni).
- 1.12 I rifiuti inerti conferiti in discarica, senza preventiva caratterizzazione (Tabella 1 di cui al D.M. 3/8/2005) sono i seguenti :

Tabella 1

CER	DESCRIZIONE	RESTRIZIONE	ATTIVITA'
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro**	Solo se privi di leganti organici	D1
150107	Imballaggi in vetro		D1
170101	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *	D1

CER	DESCRIZIONE	RESTRIZIONE	ATTIVITA'
170102	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *	D1
170103	Mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *	D1
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *	D1
170202	Vetro		D1
170504	Terra e rocce ***	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati	D1
191205	Vetro		D1
200102	Vetro	Solamente vetro raccolto separatamente	D1
200202	Terre e rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba	D1



Note alla Tabella 1:

(*) rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 170904.

L'origine dei rifiuti deve essere nota.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01.04.13.

1.13 Possono essere smaltiti in discarica per rifiuti inerti, quelli riportati nella successiva Tabella 2 che rispettano quanto previsto nell'art. 5, comma 1, lettera b) del D.M. 3/8/2005, ossia i rifiuti inerti che a seguito della caratterizzazione di base di cui all'art. 2, soddisfano i seguenti requisiti:

sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 al D.M. 3/8/2005, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 del D.M. 3/8/2005;

non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 del D.M. 3/8/2005:

Tabella 2

CER	DESCRIZIONE	RESTRIZIONE	PROVENIENZA	ATTIVITA'
010102	Rifiuti da estrazione di metalli non metalliferi		Estrazione di minerali	D1
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	Eccetto quelli contenenti sostanze pericolose	Trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	D1
010409	Scarti di sabbia e argilla		Trattamenti chimici e fisici di metalli non metalliferi	D1
010412	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alla voce 010407 e 010411	Eccetto quelli contenenti sostanze pericolose e quelli della lavorazione di potassa e salgemma	Trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	D1
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	Eccetto quelli contenenti sostanze pericolose	Trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	D1
010504	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci		Perforazioni	D1
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502	Eccetto quelli contenenti sostanze pericolose	Trattamento in loco degli effluenti	D1
101110	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 101109	Eccetto quelli contenenti sostanze pericolose	Fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro	D1
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	Eccetto quelli contenenti metalli pesanti	Fabbricazione del vetro e prodotti di vetro	D1

CER	DESCRIZIONE	RESTRIZIONE	PROVENIENZA	ATTIVITA'
101201	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico		Fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione	D1
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)		Fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione	D1
101206	Stampi di scarto		Fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione	D1
101301	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	Escluso gesso	Fabbricazione di cemento, calce e simili e manufatti di tali materiali	D1
101304	Rifiuti di calcinazione e idratazione della calce	Escluso gesso	Fabbricazione di cemento, calce e simili e manufatti di tali materiali	D1
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	Eccetto rifiuti della fabbricazione di amianto, cemento e gesso	Fabbricazione di cemento, calce e simili e manufatti di tali materiali	D1
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	Eccetto quelli contenenti catrame di carbone	Operazioni di costruzione e demolizione	D1
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	Sul tal quale: rispetto Tab. 1, all: 5, tit. V, parte IV, D.Lgs 152/2006		D1



CER	DESCRIZIONE	RESTRIZIONE	PROVENIENZA	ATTIVITA'
170506	Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505	Eccetto quelli contenenti sostanze pericolose	Dragaggio	D1
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	Eccetto quelli contenenti sostanze pericolose	Operazioni di costruzione e demolizione	D1
170802	Materiali di costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	Eccetto quelli contaminati da sostanze pericolose	Operazioni di costruzione e demolizione	D1
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	Eccetto quelle contenenti sostanze pericolose, mercurio o PCB	Operazioni di costruzione e demolizione	D1/D14/D15 R13/R3/R4
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia		Impianti per l'eliminazione di acque reflue	D1
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)		Trattamento meccanico dei rifiuti	D1
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	Eccetto quelli contaminati da sostanze pericolose	Bonifica dei terreni	D1
200203	Altri rifiuti non biodegradabili		Giardini e parchi	D1

*I codici CER richiesti nel progetto che non sono stati riportati nelle Tabelle di cui al punto 1.12 e 1.13 sono stati ritenuti non compatibili con l'attività.


1.14 Il direttore tecnico responsabile della discarica di rifiuti inerti è il Dr. Geol. Nicolodi Francesco.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 La ditta deve rispettare le prescrizioni citate nel Decreto VIA n° 3753 del 16/4/2008.
- 2.2 Come prescritto dall'art. 9, comma 2, del D.L.vo 36/2003 l'autorità competente per territorio (Provincia e/o ARPA) dovrà verificare che l'impianto soddisfi le condizioni e le

prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima prima che la ditta avvii l' esercizio delle operazioni di smaltimento. L'esito positivo dell'ispezione costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio;

- 2.3 Sono esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche e/o organiche, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa;
- 2.4 Sono esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole;
- 2.5 E' altresì vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che:
- a) contengono o sono contaminati da sostanze classificate cancerogene di classe 1 e 2 ai sensi dei disposti normativi in materia di classificazione, etichettatura e d'imballaggio di sostanze e preparati pericolosi;
 - b) contengono idrocarburi policiclici aromatici in concentrazione superiore a quelle previste dalla tabella 1, allegato 5 al Titolo V – Parte IV del D.L.vo 152/06 per i siti ad uso commerciale ed industriale;
 - c) contengono PCB come definiti dal D.L.vo 209/99 in concentrazione superiore a 1 mg/kg;
 - d) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 del D.M. 13/03/03 in concentrazioni superiori a 0,0001 mg/kg.;
 - e) contengono cianuri liberi in concentrazioni superiori a quelle previste dalla tabella 1, allegato 5 al Titolo V – Parte IV del D.L.vo 152/06 per i siti ad uso commerciale ed industriale;
- 2.6 Sia rispettato quanto previsto dal D.L.vo 13/01/2003 nr. 36, dal D.M. 3/8/2005 e s.m.i.;
- 2.7 E' vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi, soggetti a trasporto eolico, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione della discarica atti ad impedire il trasporto stesso;
- 2.8 L'accumulo dei rifiuti dovrà essere attuato in modo da assicurare un'eccellente compattazione tale da conferire al terreno ripristinato una resistenza meccanica identica a quella originaria, onde evitare successivi rischi di frane;
- 2.9 Dovrà essere posto in essere dal gestore dell'impianto ogni idoneo accorgimento teso ad evitare scarichi abusivi di qualsiasi natura, approntando inoltre idonea recinzione su tutto il perimetro dell'impianto con altezza pari ad almeno cm 180;
- 2.10 La ditta dovrà localizzare e quotare i piezometri utilizzando i capisaldi della rete GPS della Provincia di Milano ed a portare un punto quotato nell'area per tutti i controlli del caso;
- 2.11 L'impianto di smaltimento dovrà essere dotato di una centralina per la rilevazione dei dati meteo climatici; la tipologia delle misure meteo climatiche è quella indicata dalla tabella 2, Allegato 2 del D.L.vo 36/2003; l'installazione della centralina dovrà essere effettuata solo nel caso in cui non ne sia esistente una analoga in un raggio significativo;
- 2.12 La ditta, durante la fase di gestione della discarica, dovrà effettuare trimestralmente il monitoraggio delle acque sotterranee interessate dall'impianto; i parametri da verificare sono quelli riportati in Tabella 1, Allegato 2 del D.L.vo 36/2003;
- 2.13 La copertura superficiale finale della discarica deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, dai seguenti strati:
- a) strato superficiale di copertura con spessore \geq 1 metro che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;



- b) strato drenante con spessore $\geq 0,5$ metri in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti c) e d);
- c) strato minerale superiore compattato di spessore $\geq 0,5$ metri e di bassa conducibilità idraulica;
- d) strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori e costituito da materiale drenante;

2.14 Il recupero ambientale del settore dovrà essere completato entro 12 mesi dal riempimento e dovrà essere eseguito in modo tale da assicurare il deflusso delle acque meteoriche predisponendo una rete di drenaggio mediante canalette di raccolta che convogliano in opportuna vasca di decantazione;

2.15 Per quanto concerne la gestione post operativa della discarica, fissata in anni cinque a partire dalla data di completamento del ripristino ambientale, la ditta dovrà attenersi a quanto segue:

- a) effettuare nei piezometri presenti prelievi ed analisi delle acque di falda con cadenza almeno semestrale;
- b) dovrà essere prevista una manutenzione delle aree recuperate evitando fenomeni di compromissione degli strati di materiali posti a copertura dei rifiuti inerti (crescita di piante infestanti, deperimento e crescita incontrollata delle essenze posizionate).

2.16 La ditta deve rispettare quanto previsto nei seguenti piani approvati (fatte salve le modifiche riportate nel presente Allegato A):

- Piano di gestione operativa (Allegato 1, luglio 2006);
- Piano di gestione in fase post-operativa (Allegato 2, Luglio 2006);
- Piano di sorveglianza e controllo (Allegato 3, luglio 2006);
- Piano di ripristino ambientale (Allegato 4, luglio 2006).

2.17 Le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.18 Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche dei rifiuti e da non comprometterne il successivo recupero;

2.19 Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabilizzati resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve inoltre avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette ed in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti polverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;

2.20 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;


2.21 I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 del d.lgs. 152/06, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento.

2.22 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.23 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.24 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

- 2.25 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 2.26 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.27 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.lgs 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.28 Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative;
- 2.29 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia, all'ARPA e al Comune territorialmente competenti;
-



-RELATA DI NOTIFICA

A richiesta del Presidente della Provincia di Milano, io sottoscritto SALVATORE D'ALOI
Notificatore, ho notificato un esemplare del retroesteso atto e
relativi allegati a:

Impresa Farina Ezio S.r.l. – Via San Bernardo, 10 – 20033 Desio (MI)

A mani FARINA GIUSEPPINA AMMINISTRATORE
consegno il presente atto il giorno 14-10-08



Firma del destinatario
(o di un suo rappresentante)

Giuseppina Farina

FARINA EZIO s.r.l.

Il Notificatore
SALVATORE D'ALOI

[Signature]